

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MODALITA' DI AMMISSIONE,
RICONOSCIMENTO E CORRESPONSIONE DELLA
COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAI CLIENTI
FINALI/ UTENTI DOMESTICI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS
NATURALE E DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Allegato A alla deliberazione 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, modificato e integrato con deliberazioni 257/2021/R/com, 106/2022/R/com, 13/2023/R/com, 194/2023/R/com, 622/2023/R/com e 404/2023/R/com

TITOLO I Disposizioni generali	4
Articolo 1 Definizioni.....	4
Articolo 2 Oggetto	9
Articolo 3 Condizioni generali di ammissione ai bonus sociali	9
Articolo 4 Informazioni oggetto di trasmissione dall'INPS al SII necessarie alla corretta operatività del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali	10
Articolo 5 Condizioni di ammissione al bonus sociale elettrico	11
Articolo 6 Condizioni di ammissione al bonus sociale gas	11
Articolo 7 Condizioni di ammissione al bonus sociale idrico	12
Articolo 8 Durata e decorrenza dei bonus sociali.....	13
TITOLO II Disposizioni in materia di quantificazione e di corresponsione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas	14
Articolo 9 Quantificazione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas	14
Articolo 10 Corresponsione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas	15
Articolo 11 Applicazione della compensazione	17
Articolo 12 Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione al bonus sociale	17
Articolo 13 Aggiornamento del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas	18
Articolo 13bis <i>Obblighi di informativa per gli operatori</i>	18
TITOLO III Disposizioni in materia di bonus sociale idrico	20
Articolo 14 Individuazione della fornitura idrica da agevolare.....	20
Articolo 15 Quantificazione del bonus sociale idrico	21
Articolo 16 Aggiornamento del bonus sociale idrico	22
Articolo 17 Erogazione del bonus sociale idrico.....	23
Articolo 18 Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione al bonus sociale idrico	23
Articolo 19 Obblighi di registrazione e comunicazione dei dati concernenti la corresponsione del bonus sociale idrico.....	25
Articolo 20 Obblighi di informativa per i Gestori Idrici	25

TITOLO IV Comunicazioni ai potenziali beneficiari dei bonus.....	26
Articolo 21 Comunicazioni inviate dal SII in relazione all'esito del procedimento ai potenziali beneficiari dei bonus	26
APPENDICE 1.....	27

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- **anno di competenza** del bonus è l'anno di validità della relativa attestazione ISEE;
- **ATID** è l'Anagrafica Territoriale Idrica di cui alla deliberazione dell'Autorità 320/2018/E/idr;
- **attestazione ISEE** è l'attestazione rilasciata dall'INPS ai sensi del *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*, di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- **Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito)** è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n.152/06, come integrato dall'art. 7 del d.l. n. 133/14 convertito nella legge n. 164/14, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di governo dell'ambito individuato dalla Regione;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95 e s.m.i.;
- **Bolletta 2.0** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- **bonus sociale elettrico** è la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici in stato di disagio economico, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del decreto ministeriale 29 dicembre 2016;
- **bonus sociale gas** è la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale dai clienti domestici in stato di disagio economico e dalle famiglie numerose, istituito ai sensi dell'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- **bonus sociale idrico** è il bonus idrico istituito in coerenza con le disposizioni in materia di tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e all'articolo 57-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
- **categorie d'uso del gas** sono le categorie definite dalla Tabella 1 del TISG;

Allegato A

- **cliente domestico** è il cliente finale titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;
- **cliente domestico diretto** è un cliente titolare di un contratto di fornitura (di gas naturale) in un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG;
- **cliente domestico indiretto** è un cliente domestico diretto o una persona fisica che utilizza nella propria abitazione una fornitura centralizzata di gas naturale;
- **codice di rete tipo** per il servizio di trasporto dell'energia elettrica o **CTTE**; è il codice di cui agli allegati A, B, C alla deliberazione 268/2015/R/eel e s.m.i.;
- **codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale o CRDG** è il codice di cui all'allegato 2 alla deliberazione n. 108/2006 e s.m.i.;
- **Codice pratica SII** è il codice univoco associato dal SII ad ogni pratica relativa al nucleo familiare ISEE;
- **contratto di fornitura** è il contratto stipulato dal cliente finale con un venditore di energia elettrica o di gas naturale ovvero dall'utente finale con il gestore del servizio idrico integrato;
- **CSEA** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- **dichiarante** è colui che sottoscrive la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il proprio nucleo familiare ISEE;
- **Dichiarazione Sostitutiva Unica o DSU** è la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi dell'articolo 10 del *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*, di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, presentata dal dichiarante al fine di ottenere l'attestazione ISEE per il proprio nucleo familiare ISEE;
- **disagio economico** è lo stato di vulnerabilità in cui versa il cliente domestico ovvero l'utente diretto o indiretto qualora rientri in una delle seguenti condizioni:
 - a) è componente di un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) risulta non superiore a 9.530 euro;
 - b) è componente di un nucleo familiare con almeno quattro figli a carico con ISEE non superiore a 20.000 euro;
- **Ente di governo dell'Ambito** è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ai sensi di quanto previsto all'articolo 147 comma 1 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
- **famiglia numerosa** è il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge n. 185/08, ossia il nucleo familiare con almeno quattro figli a carico con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro;
- **fornitura centralizzata o condominiale** è la fornitura di gas naturale/idrica intestata ad un impianto condominiale/ad un'utenza condominiale;

Allegato A

- **fornitura idrica** è la fornitura afferente al servizio di acquedotto nonché ai servizi di fognatura e depurazione;
- **fornitura individuale** è la fornitura di gas naturale/idrica intestata ad un cliente domestico/utente diretto;
- **Gestore Idrico** è il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato ovvero il singolo servizio di distribuzione di acqua destinata al consumo umano in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che lo gestiscono in economia;
- **Gestore del SII** è il Gestore del Sistema Informativo Integrato, identificato ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
- **GDPR** è il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- **impianto condominiale** è un punto di riconsegna riconducibile alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera b), del TIVG (alimentato a gas naturale), ivi incluso quello oggetto di contratto di gestione calore;
- **impresa di distribuzione** è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione e di misura dell'energia elettrica o del gas naturale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e e) del TIUF;
- **INPS** è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- **ISEE** è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- **nucleo familiare ISEE** è il nucleo familiare rilevante ai fini del computo dell'ISEE;
- **numerosità della famiglia anagrafica** è il numero di componenti la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza;
- **numerosità del nucleo familiare ISEE** è il numero di componenti il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;
- **PDR** è il codice identificativo del punto di riconsegna definito ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione 138/04;
- **POD** è il codice alfanumerico unico nazionale identificativo del punto di prelievo ai sensi del TIS;
- **quantitativo essenziale di acqua** è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- **Regolamento del SII** è il regolamento di funzionamento del SII approvato con deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com;
- **Registro Centrale Ufficiale (RCU)** è la banca dati dei punti di prelievo, di riconsegna e dei dati identificativi dei clienti finali prevista dalla legge istitutiva del SII legge 13 agosto 2010, n. 129;

Allegato A

- **Sistema Informativo Integrato o SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
- **Servizio idrico integrato** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli, potabilizzazione e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
- **Specifiche tecniche** sono le specifiche e per l'implementazione delle disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture elettriche e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico predisposte dal Gestore del SII;
- **Specifiche tecniche idriche** sono le specifiche tecniche per l'implementazione delle disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico, predisposte dal Gestore del SII;
- **tariffa agevolata** è la tariffa di cui all'articolo 5, comma 1, del TICSII;
- **tariffa di depurazione** è la tariffa di cui all'articolo 6, comma 1, del TICSII;
- **tariffa di fognatura** è la tariffa di cui all'articolo 6, comma 1, del TICSII;
- **utente diretto** è l'utente finale titolare di una fornitura idrica ad uso domestico residente in condizione di disagio economico;
- **Utente della distribuzione** è l'utente del servizio di distribuzione gas;
- **Utente del dispacciamento** è il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento;
- **utente indiretto** è un qualsiasi componente del nucleo familiare ISEE in condizioni di disagio economico che utilizzi nell'abitazione di residenza una fornitura idrica centralizzata;
- **utente finale** è la persona fisica o giuridica che intende stipulare o ha stipulato un contratto di fornitura idrica per uso proprio di uno o più servizi del Servizio idrico integrato. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- **utenza condominiale** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- **venditore** è la controparte commerciale del cliente finale, ossia il soggetto parte venditrice di un contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale con il cliente finale accreditato al SII ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione 18 aprile 2013, 166/2013/R/eel;
- **zone climatiche** sono le zone definite dall'articolo 2 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i.;
- **d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159** è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 recante *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*;

Allegato A

- **d.P.C.M. 29 agosto 2016** è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 recante *“Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato”*;
- **d.P.C.M. 13 ottobre 2016** è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante *“Tariffa sociale del servizio idrico integrato”*;
- **decreto interministeriale 28 dicembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, recante *“Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 18 febbraio 2008”*;
- **decreto ministeriale 29 dicembre 2016** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che introduce modifiche alla misura prevista dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
- **decreto-legge n. 185/08** è il decreto-legge 29 novembre 2009 recante *“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”*, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- **decreto-legge n. 4/19** è il decreto-legge 28 gennaio 2019 recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”* convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- **decreto-legge n. 124/19** è il decreto-legge 26 ottobre 2019 recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- **decreto interdirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341** è il decreto interdirigenziale recante *“Disciplina per l’estensione delle tariffe elettriche agevolate di cui all’articolo 1, comma 375 della legge n. 266/2005, ai beneficiari della Carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008”*;
- **legge 28 dicembre 2015, n. 221** è la legge recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo delle risorse naturali”*;
- **deliberazione ARG/com 113/09** è la deliberazione 6 agosto 2009, ARG/com 113/09 e s.m.i.;
- **deliberazione 595/2020/R/com** è la deliberazione 29 dicembre 2020 595/2020/R/com;
- **REMSI** è l’Allegato A alla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR e s.m.i.;
- **RQSII** è l’Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e s.m.i.;
- **RTDG** è l’Allegato A alla deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08

Allegato A

e s.m.i.;

- **TIBSI** è l'Allegato A alla deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e s.m.i., con il quale è stato istituito il bonus sociale idrico per la fornitura di acqua e per la fornitura dei servizi di fognatura e depurazione agli utenti domestici residenti economicamente disagiati;
- **TICSI** è l'Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR e s.m.i.;
- **TIS** è l'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e s.m.i.;
- **TIVG** è l'Allegato A alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e s.m.i.;
- **TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita di energia elettrica di ultima istanza, approvato con deliberazione 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel.;
- **TIUC** è l'Allegato A alla deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/com e s.m.i.;
- **TIUF** è l'Allegato A alla deliberazione 22 giugno 2015, 296/2015/R/com e s.m.i.;
- **TISG** è l'Allegato A alla deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e s.m.i..

- 1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità *ratione temporis* vigente.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente Allegato A disciplina le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto del bonus sociale elettrico, del bonus sociale gas e del bonus sociale idrico, di cui all'articolo 57-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124/19 (nel seguito anche: bonus sociali).
- 2.2 In particolare, il presente Allegato A disciplina le modalità e le condizioni di ammissione, le modalità di riconoscimento e le modalità di corresponsione dei bonus sociali agli aventi diritto.

Articolo 3

Condizioni generali di ammissione ai bonus sociali

- 3.1 Il bonus sociale elettrico, il bonus sociale gas e il bonus sociale idrico di cui all'Articolo 2, comma 2.1, sono riconosciuti automaticamente, con le modalità nel seguito disciplinate, rispettivamente:
- a) ai clienti domestici che risultano in stato di disagio economico e titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica con le caratteristiche di cui al successivo Articolo 5;
 - b) ai clienti domestici diretti che risultano in stato di disagio economico e titolari di un contratto di fornitura di gas naturale che risponde ai requisiti di cui al

Allegato A

successivo Articolo 6, comma 6.1;

- c) ai clienti domestici indiretti che risultano in stato di disagio economico e che utilizzano nella propria abitazione una fornitura centralizzata di gas naturale che risponde ai requisiti di cui al successivo Articolo 6, comma 6.2;
 - d) agli utenti diretti che risultano in stato di disagio economico e titolari di un contratto di fornitura idrica che risponde ai requisiti di cui al successivo Articolo 7, comma 7.1;
 - e) agli utenti indiretti che risultano in stato di disagio economico e per i quali risulti verificata la condizione di ammissibilità di cui al successivo Articolo 7, comma 7.3.
- 3.2 Lo stato di disagio economico di cui all'Articolo 1, comma 1.1 è attestato dall'INPS sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dal cliente domestico diretto e indiretto ovvero dall'utente diretto e indiretto ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
- 3.3 Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale elettrico, di un solo bonus sociale gas e di un solo bonus sociale idrico per ogni anno di competenza.

Articolo 4

Informazioni oggetto di trasmissione dall'INPS al SII necessarie alla corretta operatività del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali

- 4.1 Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 57-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124/19, l'INPS trasmette mensilmente al Gestore del SII una comunicazione contenente l'elenco dei nuclei familiari ISEE che risultano in condizioni di disagio economico ai sensi dell'Articolo 1, comma 1.1, in base alle DSU attestate dalla stessa INPS nel mese precedente (nel seguito anche: nuclei familiari ISEE agevolabili); l'elenco è suddiviso in tre classi di agevolazione:
- a) DSU aventi nuclei con $ISEE \leq 9.530$;
 - b) DSU aventi nuclei con $9.530 < ISEE \leq 20.000$ con 4 (o più) figli a carico.
- 4.2 Per ogni DSU di cui al precedente comma 4.1, l'INPS trasmette al Gestore del SII le seguenti informazioni:
- a) protocollo della DSU;
 - b) data di presentazione della DSU;
 - c) data di scadenza della DSU;
 - d) data di rilascio dell'attestazione ISEE;
 - e) classe di agevolazione di cui al precedente comma 4.1;
 - f) codici di eventuali omissioni o difformità;
 - g) indirizzo di abitazione del nucleo familiare (via, numero civico, codice catastale del Comune, CAP, Provincia);

Allegato A

- h) Codici Fiscali dei singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare;
- i) numero dei componenti minorenni del nucleo familiare;
- j) nome, cognome e Codice Fiscale del dichiarante.

Articolo 5

Condizioni di ammissione al bonus sociale elettrico

5.1 Per i clienti domestici in stato di disagio economico il bonus sociale elettrico è riconosciuto al punto di prelievo identificato dal Gestore del SII nel rispetto delle seguenti condizioni e con le modalità di cui agli Articoli 4 e 5 dell'Allegato B al presente provvedimento:

- a) il nucleo familiare ISEE di appartenenza e ciascuno dei suoi componenti ha diritto al bonus sociale elettrico con riferimento ad un solo punto di prelievo per ogni anno di competenza;
- b) il Codice Fiscale e il nominativo del dichiarante o di uno dei componenti del nucleo familiare ISEE devono coincidere con il Codice Fiscale e il nominativo del titolare del contratto di fornitura per uso domestico corrispondente al punto di prelievo;
- c) il punto di prelievo deve risultare attivo o sospeso per morosità ai sensi dell'Articolo 4 del TIMOE.

Articolo 6

Condizioni di ammissione al bonus sociale gas

6.1 Per i clienti domestici diretti in stato di disagio economico il bonus sociale gas è riconosciuto al punto di riconsegna identificato dal Gestore del SII nel rispetto delle seguenti condizioni e con le modalità di cui agli Articoli 9 e 10 dell'Allegato B al presente provvedimento:

- a) il nucleo familiare ISEE di appartenenza e ciascuno dei suoi componenti hanno diritto al bonus sociale gas con riferimento ad un solo punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG, per ogni anno di competenza;
- b) il Codice Fiscale e il nominativo del dichiarante o di uno dei componenti del nucleo familiare ISEE devono coincidere con il Codice Fiscale e il nominativo del titolare del contratto di fornitura per uso domestico corrispondente al punto di riconsegna;
- c) il punto di riconsegna deve risultare attivo o sospeso per morosità ai sensi dell'Articolo 4 del TIMOE;
- d) il punto di riconsegna deve essere della tipologia di cui al comma 2.3 lettera a) del TIVG;
- e) il punto di riconsegna deve essere classificato nella categoria C1, C2 o C3 di cui alla Tabella 1 del TISG;

Allegato A

- f) il misuratore installato nel punto di riconsegna deve essere di classe non superiore a G6.
- 6.2 Per i clienti domestici indiretti in stato di disagio economico, identificati dal Gestore del SII con le modalità di cui all'Articolo 14 dell'Allegato B al presente provvedimento, il bonus sociale gas è riconosciuto dal Gestore del SII nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) il nucleo familiare ISEE di appartenenza e ciascuno dei suoi componenti hanno diritto al bonus sociale gas con riferimento ad un unico impianto condominiale di cui all'Articolo 1, comma 1.1, per ogni anno di competenza;
 - b) il punto di riconsegna, identificato dal Gestore del SII con le modalità di cui all'Articolo 14 dell'Allegato B al presente provvedimento, deve:
- ~~b1) eliminato~~
- b2) essere classificato nella categoria C1 o C3 di cui alla Tabella 1 del TISG;
 - b3) risultare attivo;
 - c) la fornitura di gas naturale deve essere utilizzata dal cliente domestico indiretto in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare.

Articolo 7

Condizioni di ammissione al bonus sociale idrico

- 7.1 Per gli utenti diretti in stato di disagio economico, il bonus sociale idrico è riconosciuto a condizione che il contratto di fornitura idrica, identificato dal Gestore Idrico con le modalità di cui al successivo Articolo 14, rispetti i seguenti requisiti:
- a) il Codice Fiscale e il nominativo dell'intestatario del contratto di fornitura idrica risultino coincidenti con il Codice Fiscale e il nominativo di un componente maggiorenne il nucleo familiare ISEE, secondo quanto previsto al successivo Articolo 14, commi 14.1 e 14.2;
 - b) la struttura tariffaria applicata alla fornitura idrica deve essere riconducibile alla sotto-tipologia d'uso "uso domestico residente", di cui all'articolo 2.1 del TICSII;
 - c) la fornitura idrica deve risultare attiva ovvero sospesa per morosità ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 del REMSI.
- 7.2 I requisiti di cui al precedente comma 7.1 devono essere verificati dal Gestore Idrico alla data di decorrenza del periodo di agevolazione di cui al successivo Articolo 8.
- 7.3 Per gli utenti indiretti in stato di disagio economico il bonus sociale idrico è riconosciuto a condizione che, sulla base delle informazioni fornite dal Gestore del SII ai sensi dell'Articolo 5, comma 5.4, dell'Allegato C al presente provvedimento, il nucleo familiare ISEE di appartenenza risulti intestatario di un POD attivo e domestico alla data di inizio del periodo di agevolazione del

Allegato A

bonus sociale idrico, oppure alla data di reinvio dei flussi, nei casi di cui all'Articolo 5, comma 5.5, dell'Allegato C al presente provvedimento.

- 7.4 Il nucleo familiare ISEE di appartenenza dell'utente diretto o indiretto di cui sia accertato lo stato di disagio economico e ciascuno dei suoi componenti hanno diritto al bonus sociale idrico con riferimento ad un solo contratto di fornitura per anno di competenza. La verifica di tale condizione di unicità è garantita dal Gestore del SII con le modalità di cui all'Articolo 7 dell'Allegato C.

Articolo 8

Durata e decorrenza dei bonus sociali

- 8.1 Il bonus sociale è riconosciuto per dodici mesi (nel seguito: periodo di agevolazione) a decorrere dalla data determinata dal Gestore del SII con le modalità di cui ai successivi commi.
- 8.2 Il periodo di agevolazione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas decorre dal primo giorno del mese in cui il Gestore del SII effettua le verifiche di propria competenza e notifica all'impresa di distribuzione, all'Utente del dispacciamento/Utente della distribuzione e al venditore abbinati al POD/PDR o, per i clienti domestici indiretti, a CSEA, le informazioni necessarie ai fini della corresponsione dell'agevolazione secondo quanto disposto, rispettivamente, dall'Articolo 4, dall'Articolo 9 e dall'Articolo 16 dell'Allegato B al presente provvedimento.
- 8.3 Il periodo di agevolazione del bonus sociale idrico decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il Gestore del SII, effettuate le verifiche di propria competenza, mette a disposizione del Gestore Idrico territorialmente competente le informazioni funzionali all'individuazione della fornitura idrica agevolabile secondo quanto disposto dall'Articolo 5, comma 4, dell'Allegato C al presente provvedimento.
- 8.4 Qualora il Gestore del SII riceva dall'INPS, ai sensi del precedente Articolo 4, un flusso informativo relativo a nuclei familiari ISEE che hanno già in corso un'agevolazione in virtù di un'attestazione ISEE rilasciata l'anno precedente, il medesimo Gestore del SII fa decorrere il nuovo bonus sociale, in continuità, al termine del periodo di agevolazione del bonus in corso.
- 8.5 Nei casi di cui al precedente comma 8.4, qualora il Gestore del SII riceva dall'INPS il flusso informativo relativo al nucleo familiare ISEE agevolabile successivamente al penultimo mese del periodo di agevolazione del bonus precedente, il Gestore medesimo determina la data di inizio del periodo di agevolazione del nuovo bonus con le modalità di cui ai commi 8.2 e 8.3; conseguentemente, la continuità nella corresponsione dell'agevolazione non potrà essere garantita.

TITOLO II

Disposizioni in materia di quantificazione e di corresponsione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas

Articolo 9

Quantificazione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas

- 9.1 L'ammontare del bonus sociale elettrico, indicato nel seguito CCE e corrisposto ai sensi del successivo Articolo 10, è determinato dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, come modificato e integrato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, in modo tale da garantire una riduzione del 30% della spesa al lordo delle imposte.
- 9.2 Il consumo annuo di riferimento per la determinazione dell'ammontare del bonus sociale elettrico di cui al precedente comma 9.1 è riportato nella Tabella 5 dell'Appendice al presente Allegato ed è differenziato in base al numero di componenti del nucleo familiare ISEE secondo le seguenti classi di numerosità:
- a) numerosità del nucleo familiare ISEE fino a 2 (due) componenti;
 - b) numerosità del nucleo familiare ISEE oltre 2 (due) e fino a 4 (quattro) componenti;
 - c) numerosità del nucleo familiare ISEE oltre 4 (quattro) componenti.
- 9.3 L'ammontare del bonus sociale gas, indicato nel seguito CCG e corrisposto ai sensi del successivo Articolo 10, è determinato dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 3, comma 9 e comma 9bis, del decreto-legge n. 185/08, in modo tale da garantire una riduzione indicativa del 15% della spesa al netto delle imposte.
- 9.4 Il consumo annuo di riferimento per la determinazione dell'ammontare del bonus sociale gas di cui al precedente comma 9.3 è riportato nella Tabella 5 dell'Appendice al presente Allegato A, differenziato in base alla zona climatica di appartenenza del punto di riconsegna, al numero dei componenti del nucleo familiare ISEE e all'uso associato alla fornitura, secondo il seguente prospetto:
- a) uso (*u*):
 - i) uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
 - ii) riscaldamento;
 - iii) uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento;
 - b) numerosità del nucleo familiare ISEE (*i*):
 - i) fino a 4 (quattro) componenti;
 - ii) oltre 4 (quattro) componenti;

- c) zone climatiche (z):
- i) zona A/B;
 - ii) zona C;
 - iii) zona D;
 - iv) zona E;
 - v) zona F.
- 9.5 Al fine di consentire la concreta corresponsione del bonus ai clienti domestici diretti, il Gestore del SII attribuisce la tipologia di compensazione ad ogni POD/PDR in base ai codici di cui, rispettivamente, alla Tabella 1 e alla Tabella 3 dell'Appendice al presente Allegato A e rende disponibile tale informazione all'impresa distributrice, all'Utente del dispacciamento/Utente della distribuzione e al venditore abbinati al POD/PDR stesso, unitamente alle ulteriori informazioni necessarie per la corresponsione ai sensi del presente provvedimento.
- 9.6 Ai fini di consentire la concreta corresponsione del bonus ai clienti domestici indiretti il Gestore del SII comunica a CSEA, ai sensi dell'Articolo 16 dell'Allegato B al presente provvedimento, l'importo dell'agevolazione unitamente alle ulteriori informazioni necessarie.

Articolo 10

Corresponsione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas

- 10.1 Il bonus sociale elettrico è riconosciuto tempestivamente ai sensi del CTTE, mediante l'applicazione, *pro-quota* giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di prelievo per anno, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCE_i}{N} * gg$$

dove:

- CCE_i è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, differenziata in relazione a ciascuno dei profili di cui alla Tabella 4 dell'Appendice al presente Allegato A;
- N sono i giorni totali da cui è composto un anno, salvo il caso di anni bisestili pari a 366 giorni;
- gg sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza del bonus, considerati nella bolletta ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

- 10.2 Il bonus sociale gas per uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria - di cui all'Articolo 9, comma 4, lettera a), punto i) - è riconosciuto ai clienti domestici diretti tempestivamente ai sensi del CRDG, mediante l'applicazione, *pro-quota* giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata trimestralmente secondo la seguente formula:

$$\frac{CCG_i}{N} * gg$$

dove:

- CCG_i è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, differenziata in relazione alla numerosità del nucleo familiare $ISEE_i$;
- N sono i giorni totali da cui è composto un anno, salvo il caso di anni bisestili pari a 366 giorni;
- gg sono i giorni dell'anno considerati nella bolletta, ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

10.3 Il bonus sociale gas per riscaldamento oppure per uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento - di cui all'Articolo 9, comma 4, lettera a), punti ii) e iii) - è riconosciuto ai clienti domestici diretti tempestivamente ai sensi del CRDG, mediante l'applicazione, *pro-quota* giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata trimestralmente secondo la seguente formula:

$$\frac{CCG_{u,i,z,t}}{N_t} * gg_t$$

dove:

- $CCG_{u,i,z,t}$ è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di riconsegna per trimestre, differenziata in relazione a ciascuno dei profili di consumo di cui alla Tabella 5 dell'Appendice al presente Allegato A, differenziata in relazione all'uso u , alla numerosità del nucleo familiare $ISEE_i$, alla zona climatica z e al t -esimo trimestre dell'anno;
- N_t sono i giorni totali da cui è composto il t -esimo trimestre dell'anno;
- gg_t sono i giorni del t -esimo trimestre considerati nella bolletta, ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

10.4 Il bonus sociale gas è riconosciuto ai clienti domestici indiretti attraverso la corresponsione di un contributo *una tantum*, tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario).

10.5 Il bonifico domiciliato di cui al precedente comma 10.4:

- a) può essere incassato anche da un soggetto delegato dal beneficiario;
- b) deve essere incassato entro il termine del periodo quinquennale di prescrizione del diritto alla compensazione, come comunicato ai sensi del successivo comma 10.7, lettera b);
- c) è di importo pari alla componente compensativa annua CCG.

10.6 [Soppresso].

Allegato A

- 10.7 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 10.4 e 10.5, il Gestore del SII comunica a CSEA, con le modalità di cui all'Articolo 16 dell'Allegato B al presente provvedimento, gli elementi informativi necessari affinché la stessa CSEA, anche tramite i soggetti da quest'ultima selezionati nell'ambito della Convenzione stipulata ai sensi della regolazione vigente, garantisca:
- a) *[Soppressa]*;
 - b) la messa in pagamento dei suddetti bonifici domiciliati dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della predetta comunicazione del Gestore del SII, fino al termine di cui al precedente Articolo 10.5, lettera b).
- 10.8 Acquirente Unico S.p.A. e CSEA, su specifica richiesta del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia, ovvero del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti, svolgono tutte le attività operative di rispettiva competenza eventualmente necessarie per garantire l'erogazione tempestiva dei bonus sociali a tutti gli aventi diritto, anche nei casi particolari segnalati da operatori e clienti/utenti.

Articolo 11

Applicazione della compensazione

- 11.1 Il venditore è tenuto a trasferire al cliente domestico titolare del punto di prelievo e/o del punto di riconsegna interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa; il trasferimento deve avvenire nella prima fattura utile. Nella bolletta inviata al cliente domestico il venditore è tenuto a dare separata evidenza della suddetta componente tariffaria compensativa, in bolletta ai sensi della Bolletta 2.0.
- 11.2 Il venditore tiene separata evidenza contabile delle compensazioni ricevute dalle imprese di distribuzione e trasferite ai clienti finali.
- 11.3 Gli Utenti del dispacciamento/gli Utenti della distribuzione e i venditori interessati applicano il bonus, ai sensi del precedente Articolo 10, per il periodo di competenza in cui risultano abbinati al punto di prelievo e/o punto di riconsegna.

Articolo 12

Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione al bonus sociale

- 12.1 In caso di disattivazione della fornitura del cliente domestico diretto prima del termine del periodo di agevolazione di cui all'Articolo 8, comma 8.1, nonché nei casi di voltura contrattuale prima del suddetto termine, il venditore provvede a corrispondere nella bolletta di chiusura del rapporto contrattuale la quota del bonus sociale residua a completamento dell'intero periodo di agevolazione. Né il cliente domestico diretto interessato, né alcun altro componente del medesimo nucleo familiare ISEE hanno titolo a beneficiare di un nuovo bonus sociale della stessa tipologia (elettrico/gas) per il medesimo anno di competenza.
- 12.2 Eventuali variazioni della numerosità del nucleo familiare ISEE e, per i clienti gas, della categoria d'uso del gas e della zona climatica, prima del termine del

Allegato A

- periodo di agevolazione di cui all'Articolo 8, comma 8.1, possono trovare applicazione a partire dal successivo periodo di agevolazione.
- 12.3 Nel caso di clienti domestici indiretti, le variazioni di cui ai precedenti commi possono trovare applicazione a partire dal successivo periodo di agevolazione.
- 12.4 Per i clienti domestici diretti, il bonus sociale gas cessa contestualmente alla modifica contrattuale che comporti il superamento dei limiti relativi alla classe del misuratore di cui all'Articolo 6, comma 6.1, lettera f).
- 12.5 Il cliente domestico indiretto e ogni altro componente del suo nucleo familiare ISEE di appartenenza, che nel corso del periodo di agevolazione di cui all'Articolo 8, comma 8.1 divenga cliente domestico diretto, non ha titolo a beneficiare di un nuovo bonus sociale gas per il medesimo anno di competenza.
- 12.6 Nel caso in cui il punto di prelievo/di riconsegna cui è applicato il bonus sociale elettrico/gas sia oggetto di *switching* o di variazione del venditore nel corso del periodo di agevolazione di cui all'Articolo 8, comma 8.1, è garantita la continuità di erogazione del bonus.
- 12.7 La CSEA predispone, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per la restituzione di eventuali importi di bonus sociale indebitamente percepiti da parte del cliente e le sottopone, entro il medesimo termine, all'approvazione della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità.

Articolo 13

Aggiornamento del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas

- 13.1 L'Autorità aggiorna l'ammontare dei bonus sociali una volta all'anno, quantificando i valori delle componenti compensative CCE e CCG applicabili per un intero anno solare, eventualmente prevedendo la possibilità di differenziare su base trimestrale l'importo corrisposto ai sensi dell'Articolo 10.
- 13.2 La quantificazione di cui al comma 13.1, a valere per l'anno n , è effettuata in anticipo, sulla base delle migliori stime disponibili della spesa media che verrà sostenuta dai clienti domestici serviti nel servizio di tutela per la vulnerabilità, nel medesimo anno n , da ciascuno dei profili di consumo elencati nelle Tabelle 4 e 5 in Appendice al presente Allegato A.

Articolo 13bis

Obblighi di informativa per gli operatori

- 13bis.1 Ciascun venditore e ciascuna impresa di distribuzione provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet.
- 13bis.2 Ciascun venditore elettrico, per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico provvede ad inserire, in ciascuna bolletta nella quale venga riconosciuta la compensazione, la seguente dicitura: *“La sua fornitura è ammessa al bonus sociale elettrico per disagio*

Allegato A

economico ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19.”

- 13bis.3 Ciascun venditore di gas naturale, per ciascun punto di riconsegna ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico provvede ad inserire, in ciascuna bolletta nella quale venga riconosciuta la compensazione, la seguente dicitura: *“La sua fornitura è ammessa al bonus sociale gas per disagio economico ai sensi del decreto-legge 185/08 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19.”*

TITOLO III

Disposizioni in materia di bonus sociale idrico

Articolo 14

Individuazione della fornitura idrica da agevolare

- 14.1 Il Gestore Idrico che riceva dal Gestore del SII il flusso mensile dei nuclei familiari ISEE in condizioni di disagio economico di cui all'Articolo 5, dell'Allegato C al presente provvedimento ricerca la fornitura idrica da agevolare sulla base dei Codici Fiscali dei componenti maggiorenni del singolo nucleo familiare.
- 14.2 In relazione al contratto d'utenza associato alla fornitura idrica di cui al precedente comma 14.1, il Gestore Idrico verifica che alla data di decorrenza del periodo di agevolazione indicato dal Gestore del SII, siano rispettate le condizioni di ammissibilità di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.
- 14.3 Qualora le verifiche di cui al precedente comma 14.2 diano esito positivo, il Gestore Idrico provvede a corrispondere il bonus sociale idrico in fattura, secondo quanto previsto al successivo Articolo 17 e comunica l'esito positivo delle suddette verifiche al Gestore del SII, con le modalità di cui all'Articolo 6 dell'Allegato C al presente provvedimento.
- 14.4 Diversamente, qualora alla data di decorrenza del periodo di agevolazione di cui all'Articolo 8, la fornitura individuata dal Gestore Idrico non sia attiva o la struttura tariffaria associata a tale fornitura sia diversa dalla sotto-tipologia "uso domestico residente", il Gestore medesimo non corrisponde il bonus sociale idrico e comunica l'esito negativo delle verifiche di propria competenza al Gestore del SII, con le modalità di cui all'Articolo 6 dell'Allegato C al presente provvedimento.
- 14.5 Ai fini delle verifiche di cui ai precedenti commi, qualora il Codice Fiscale del soggetto titolare del contratto d'utenza coincida, per tutti i 16 caratteri o almeno per i primi 11, con il dato presente nella banca dati del Gestore Idrico, il controllo sul Codice Fiscale si considera superato e il Gestore medesimo provvede a corrispondere il bonus con le modalità di cui al successivo Articolo 17, comma 17.1, lettera a).
- 14.6 Qualora in esito alle verifiche di cui ai precedenti commi 14.1 e 14.2, il Gestore Idrico non identifichi una fornitura associata ad uno dei Codici Fiscali dei componenti maggiorenni del nucleo familiare ISEE che soddisfi le condizioni di ammissibilità di cui al comma 14.2, ovvero qualora il controllo sul Codice Fiscale di cui al precedente comma 14.5 non si consideri superato, il Gestore medesimo verifica le informazioni ricevute dal Gestore del SII ai sensi dell'Articolo 5, comma 5.4, lettera g), dell'Allegato C al presente provvedimento. Nei casi in cui, sulla base delle suddette informazioni, il nucleo familiare ISEE risulti intestatario di un POD attivo e domestico il Gestore Idrico procede a corrispondere il bonus sociale idrico con le modalità di cui al

Allegato A

successivo Articolo 17, comma 17.1, lettera b), assumendo che il nucleo familiare ISEE sia servito da una fornitura idrica centralizzata e ne dà comunicazione al Gestore del SII con le modalità di cui all'Articolo 6 dell'Allegato C al presente provvedimento.

- 14.7 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 14.6 il Gestore Idrico territorialmente competente non procede alla corresponsione dell'agevolazione in tutti i casi in cui sia in grado di accertare che l'indirizzo di abitazione del nucleo familiare ISEE sia ubicato in località/territorio non servito dalla rete idrica del medesimo gestore, oppure nei casi in cui al medesimo indirizzo non sia possibile associare una fornitura idrica di tipo condominiale.

Articolo 15

Quantificazione del bonus sociale idrico

- 15.1 Le modalità di determinazione del bonus sociale idrico per gli utenti diretti e indiretti sono fissate dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 57-bis, comma 4, del decreto-legge n. 124/19.
- 15.2 Ciascun Gestore Idrico eroga agli aventi diritto, secondo le modalità di cui all'Articolo 17, un bonus sociale idrico calcolato, tenuto conto – secondo quanto previsto dai commi 3.3 e 3.4 del TICSII in materia di “*Articolazione pro capite*”, per l'utenza domestica residente – della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale la somma delle seguenti tariffe unitarie:
- la tariffa agevolata determinata ai fini della quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
 - la tariffa di fognatura, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura;
 - la tariffa di depurazione, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione.

In ciascun anno a , si ha:

$$B_n^S = (T_{agev_n}^a + Tf_n^a + Td_n^a) * 18,25 * i$$

dove:

B_n^S è il bonus sociale idrico, espresso in euro per anno;

n è l' n -esimo gestore, con $n = 1, \dots, N$;

$T_{agev_n}^a$ è la tariffa agevolata come definita all'Articolo 5, comma 1, del TICSII (espressa in euro al metro cubo);

Tf_n^a è la tariffa di fognatura come definita all'Articolo 6, comma 1, del TICSII (espressa in euro al metro cubo);

Allegato A

Td_n^a è la tariffa di depurazione come definita all'Articolo 6, comma 1, del TICSII (espressa in euro al metro cubo);

i è il numero dei componenti la famiglia anagrafica.

- 15.3 Nel caso di utenze indirette, il bonus sociale idrico viene calcolato dal Gestore Idrico territorialmente competente, tenuto conto delle informazioni trasmesse dal Gestore del SII ai sensi dell'Articolo 5, comma 5.4, dell'Allegato C al presente provvedimento, in funzione del numero dei componenti maggiorenni e minorenni del nucleo ISEE comunicato ai sensi del comma 5.4, lettera i). Secondo quanto previsto dal comma 3.6 del TICSII, a maggior tutela dei nuclei domestici numerosi residenti nelle unità immobiliari presenti nei condomini, è fatto comunque obbligo al Gestore Idrico di accettare l'autodichiarazione trasmessa anche dal singolo utente indiretto interessato.
- 15.4 In caso di morosità pregressa, purché siano trascorsi i tempi di cui all'Articolo 46 e/o 47 della RQSII, per gli utenti diretti, la quota di bonus sociale idrico non ancora erogata può essere trattenuta dal Gestore Idrico a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale facoltà viene evidenziata dal Gestore Idrico nella comunicazione di costituzione in mora di cui all'Articolo 4 del REMSI.
- 15.5 Ad integrazione del bonus sociale idrico, l'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente, anche d'intesa con il Gestore Idrico, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale, in osservanza dei criteri e delle modalità di cui all'Articolo 8 del TIBSI in tema di "*Bonus idrico integrativo*".
- 15.6 Acquirente Unico S.p.A. e CSEA, su specifica richiesta del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia, ovvero del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti, svolgono tutte le attività operative di rispettiva competenza eventualmente necessarie per garantire l'erogazione tempestiva del bonus sociale idrico a tutti gli aventi diritto anche nei casi particolari segnalati da operatori e clienti/utenti.

Articolo 16

Aggiornamento del bonus sociale idrico

- 16.1 L'ammontare *pro capite* del bonus sociale idrico riconosciuto da ciascun Gestore Idrico viene adeguato in coerenza con l'aggiornamento della tariffa agevolata e delle tariffe di fognatura e depurazione secondo i criteri recati dal TICSII, a decorrere dalla data del medesimo aggiornamento.
- 16.2 In esito alla procedura di aggiornamento di cui al precedente comma 16.1, il Gestore Idrico eroga l'eventuale componente a conguaglio:
- a) all'utente domestico residente diretto a far data dall'applicazione della nuova tariffa agevolata e delle nuove tariffe di fognatura e depurazione;
 - b) all'utente indiretto a decorrere dal successivo periodo di agevolazione.

Articolo 17

Erogazione del bonus sociale idrico

- 17.1 Il bonus sociale idrico è riconosciuto dal Gestore Idrico territorialmente competente, all'esito positivo delle verifiche di propria competenza di cui all'Articolo 14:
- a) agli utenti diretti, nella prima fattura emessa, con la cadenza di fatturazione prevista dall'Articolo 38 della RQSII, mediante l'applicazione, *pro-quota* giorno, di una componente tariffaria compensativa, *b_S*, espressa in euro, a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione;
 - b) agli utenti indiretti, mediante l'erogazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle suddette verifiche, di un contributo *una tantum*, riconosciuto mediante recapito di un assegno circolare non trasferibile intestato al dichiarante la DSU e inviato all'indirizzo della casa di abitazione del nucleo familiare ISEE, comunicato dal Gestore del SII, o con altre modalità. Tali modalità devono garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione. In caso di mancata riscossione del bonus da parte dell'utente finale, il Gestore Idrico territorialmente competente è tenuto a rendere nuovamente disponibile la compensazione in tutti i casi in cui la richiesta dell'utente sia effettuata entro il termine di cinque anni dalla data di primo riconoscimento del bonus medesimo.
- 17.2 In relazione all'ammontare di bonus sociale idrico riconosciuto, il Gestore Idrico garantisce separata evidenza contabile e fornisce all'Autorità, all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente e alla CSEA le informazioni di cui all'Articolo 12 del TIBSI.
- 17.3 Resta salvo il diritto del nucleo familiare ISEE di richiedere al Gestore Idrico territorialmente competente il riconoscimento della compensazione, in tutti i casi in cui il medesimo nucleo riceva la comunicazione di ammissione al bonus prevista dal successivo Articolo 21.

Articolo 18

Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione al bonus sociale idrico

- 18.1 In caso di cessazione della fornitura idrica prima del termine del periodo di agevolazione di cui all'Articolo 8, comma 8.1 e in caso di voltura contrattuale ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare agevolato prima del medesimo termine, il Gestore Idrico provvede a corrispondere nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale, di cui all'Articolo 39 della RQSII, la quota del bonus sociale idrico residua a completamento dell'intero periodo di agevolazione. Né l'utente diretto interessato, né alcun componente del nucleo familiare ha titolo a beneficiare di una nuova compensazione per il medesimo anno di competenza.

Allegato A

- 18.2 Eventuali variazioni nella numerosità familiare, prima del termine del periodo di agevolazione, possono trovare applicazione a partire dal successivo periodo di agevolazione.
- 18.3 In deroga a quanto previsto al comma 18.2, il Gestore Idrico adegua il corrispettivo del bonus sociale idrico in coerenza con l'applicazione dei criteri di articolazione tariffaria disposti dal TICSII qualora, durante il periodo di agevolazione, l'utente presenti al gestore medesimo un'autocertificazione delle eventuali variazioni come previsto dal comma 3.6 del TICSII e dal precedente Articolo 15, comma 15.3; ai fini dell'adeguamento del bonus sociale idrico tale certificazione deve attestare, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/00, che la variazione della numerosità della famiglia anagrafica non comporti una modifica della condizione di disagio economico.
- 18.4 L'utente indiretto, ed ogni componente del suo nucleo familiare ISEE di appartenenza, che nel corso del periodo di agevolazione divenga utente diretto, non ha titolo a beneficiare di una nuova compensazione per il medesimo anno di competenza.
- 18.5 Il soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza agevolata, che intenda richiedere voltura del contratto prima del termine del periodo di agevolazione, ha diritto al riconoscimento in continuità del bonus sociale idrico, in quanto appartenente al medesimo nucleo familiare agevolato. A tal fine, il soggetto volturante allega alla richiesta di voltura di cui all'Articolo 15 della RQSII una dichiarazione, resa ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale autocertifica che il contratto di fornitura per il quale si richiede voltura risultava precedentemente intestato a uno dei componenti il medesimo nucleo familiare agevolato.
- 18.6 Le previsioni di cui al precedente comma 18.5 si applicano anche al caso di voltura *mortis causa*, qualora il soggetto volturante risieda nella medesima unità immobiliare del soggetto deceduto. A tal fine, il soggetto che intenda richiedere voltura del contratto di fornitura autocertifica al Gestore Idrico nella domanda di cui all'Articolo 16, comma 1, della RQSII, in aggiunta alle informazioni ivi richieste, che il contratto di fornitura per il quale si richiede voltura risultava precedentemente intestato a uno dei componenti il medesimo nucleo familiare agevolato.
- 18.7 La CSEA predispone, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per la restituzione alla CSEA medesima di eventuali importi di bonus sociale idrico indebitamente percepiti dall'utente idrico diretto e indiretto e le sottopone, entro il medesimo termine, all'approvazione della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità.

Articolo 19

Obblighi di registrazione e comunicazione dei dati concernenti la corresponsione del bonus sociale idrico

- 19.1 I Gestori Idrici sono tenuti a registrare e a comunicare i dati concernenti la corresponsione del bonus sociale idrico secondo le modalità di cui agli Articoli 12 e 14 del TIBSI.

Articolo 20

Obblighi di informativa per i Gestori Idrici

- 20.1 Ciascun Gestore Idrico provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet.
- 20.2 Ciascun Gestore Idrico provvede ad inserire nel documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione per la fornitura idrica intestata all'utente diretto la seguente dicitura:
- “La Sua fornitura è ammessa al bonus sociale idrico ai sensi del d.P.C.M. 13 ottobre 2016, secondo le modalità di cui al decreto-legge n. 124/19. Il periodo di agevolazione è dal ... al”.*
- 20.2bis A partire dall'anno di competenza 2022, nel caso di corresponsione del bonus sociale idrico ad utenze indirette, con una delle modalità previste dall'Articolo 17, comma 17.1, lettera b):
- qualora l'erogazione avvenga mediante assegno circolare non trasferibile, il Gestore idrico è tenuto ad inviare all'indirizzo di abitazione del soggetto dichiarante la DSU (beneficiario dell'assegno), unitamente all'assegno, una comunicazione contenente il seguente avviso testuale: *“Il presente assegno viene corrisposto in quanto la Sua fornitura è stata ammessa a beneficiare del bonus sociale idrico per l'anno XXXX, ai sensi del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e in base alle modalità di cui al decreto-legge n. 124/19. L'importo è stato calcolato nel rispetto delle disposizioni adottate dall'Autorità con la deliberazione 63/2021/R/com e successive modifiche e integrazioni”;*
 - qualora l'erogazione avvenga con una modalità diversa dall'assegno circolare non trasferibile, il Gestore Idrico è tenuto ad indicare nella causale del pagamento la seguente dicitura: *“Bonus sociale idrico per l'anno XXXX.”.*
- 20.3 Il Gestore Idrico provvede altresì a pubblicare sul proprio sito internet i corrispettivi tariffari applicati all'utenza dando particolare evidenza alla tariffa agevolata, di cui all'Articolo 5, comma 1, del TICSII, e alle tariffe di fognatura e depurazione di cui all'Articolo 6, comma 1, del TICSII, applicate ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico, nonché al dato relativo alla fascia di consumo annuo agevolata, come individuata dall'Ente di governo dell'Ambito ovvero dal soggetto competente.

TITOLO IV

Comunicazioni ai potenziali beneficiari dei bonus

Articolo 21

Comunicazioni inviate dal SII in relazione all'esito del procedimento ai potenziali beneficiari dei bonus

- 21.1 Nel caso di esito negativo del procedimento per il riconoscimento automatico dei bonus sociali i soggetti interessati ricevono apposita missiva, che specifica i motivi del mancato riconoscimento della/delle agevolazione/i.
- 21.2 I clienti domestici indiretti aventi diritto al bonus gas ricevono apposita comunicazione contenente indicazioni relative alle modalità e ai tempi di ritiro del bonifico domiciliato di cui all'Articolo 10, comma 10.5.
- 21.3 Nel caso in cui il procedimento automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico non sia andato a buon fine, per cause non imputabili all'utente finale, il nucleo familiare agevolabile riceve apposita comunicazione, utile per richiedere l'agevolazione spettante direttamente al gestore idrico territorialmente competente nel rispetto dei requisiti di cui al precedente Articolo 7.
- 21.4 I contenuti di dettaglio delle comunicazioni di cui al presente articolo saranno definiti con successiva determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti, unitamente alle modalità e alle tempistiche di invio ai destinatari.

APPENDICE 1

Tabella 1 – Bonus sociale elettrico: classificazione delle tipologie di compensazione

Codice tipologia compensazione	Descrizione
<i>Ex</i>	dove: <i>E</i> indica “disagio economico” <i>x</i> = 0,1, 2, 3 indica il profilo che identifica l’ammontare da erogare secondo la classificazione di cui alla Tabella 4 della presente Appendice.

Tabella 2 – Categorie d’uso del gas (Tabella 1 TISG)

Codice	Descrizione	
C1	Riscaldamento/Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	R o ACR
C2	Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	AC
C1-C3	Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	ACR

Tabella 3 – Bonus sociale gas: classificazione delle tipologie di compensazione

Codice tipologia compensazione	Descrizione
<i>Gujzm</i>	dove: <i>G</i> indica la compensazione per fornitura di gas naturale <i>u</i> indica la categoria d’uso, dove <i>u</i> = AC per Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura, <i>u</i> = R per Riscaldamento. <i>u</i> = ACR per Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento <i>j</i> indica la fascia di numerosità familiare, dove: <i>j</i>=1 per famiglie fino a 4 componenti e <i>j</i>=2 per famiglie oltre 4 componenti <i>z</i> indica la zona climatica della fornitura del beneficiario dove <i>z</i> = A/B, C, D, E, F <i>m</i> indica la modalità di erogazione, dove <i>m</i> = d diretto in bolletta; <i>m</i> = i indiretto

Tabella 4 – Bonus sociale elettrico: consumi annui di riferimento per ogni profilo (kWh/anno per punto di prelievo)

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2024</i>
E1	Numerosità familiare 1-2 componenti	2.000
E2	Numerosità familiare 3-4 componenti	2.700
E3	Numerosità familiare oltre 4 componenti	3.000

Tabella 5 – Bonus sociale gas: consumi annui di riferimento per ogni profilo (Smc/anno per punto di riconsegna)

<i>Profili della compensazione per i clienti domestici (Smc/anno per punto di riconsegna)</i>		<i>Anno 2024</i>				
		<i>Zona climatica (z)</i>				
		<i>A/B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
<i>Famiglie fino a 4 componenti (j=1)</i>						
u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	250				
u=R	Riscaldamento	450	600	850	1.150	1.150
u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	700	850	1.100	1.400	1.400
<i>Famiglie oltre a 4 componenti (j=2)</i>						
u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	400				
u=R	Riscaldamento	500	700	1.000	1.000	1.000
u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	900	1.100	1.400	1.400	1.400